

Mare, e ne' casi di Naufragj, Getti, Prove di Fortuna, e compensazioni d' Avaree, dovranno li Patroni, e Marinari de' Naviglj suddetti puntualmente eseguire quanto fu prescritto negli appositi rispettivi Titoli compresi nella seconda parte di questo Codice.

Li Patroni, e i Marinari de' suddetti Naviglj, e tutti gli altri Bocchessi, che per affari di Commercio, o per altre ragioni giungessero, o si fermassero in questa Dominante, nel discender a terra, e girare per la Città, osserveranno nel proposito d' Armi le Leggi d' interna comun disciplina.

Di tutte le trasgressioni relative al Commercio, che venissero commesse da' Patroni, o Marinari de' predetti Naviglj, che navigano con Fedi di Sanità, saranno responsabili anche li Proprietarj con il rispettivo proprio Naviglio; giacchè è in potere de' medesimi la scelta de' Patroni, e Marinari occorrenti alli stessi Naviglj.

Nel corso delle loro limitate Navigazioni, capitando sotto la Giurisdizione de' Pubblici Rappresentanti nello Stato, e de' Consoli, o Vice-Consoli in Stato Alieno, esistenti però nel Golfo, dovranno li Patroni de' suddetti Navi-